



Comune di Codognè

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 in data 5 Agosto 2011.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 in data 10 Aprile 2012.

La deliberazione ed il Regolamento sono divenuti esecutivi in data 14 Maggio 2012 per decorrenza dei termini.

Codognè, li 25 Maggio 2012

Il Responsabile de Servizio
f.to (Tonon Francesca)



COMUNE DI CODOGNE'

Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO
DI VOLONTARIATO NELLE STRUTTURE E NEI
SERVIZI DEL COMUNE**

Art. 1 - Istituzione

Il Comune di Codognè, ritenendo importante per la qualificazione dei propri servizi l'apporto dei cittadini, ne favorisce la partecipazione in forma volontaria secondo le norme del presente regolamento.

Art. 2 - Obiettivi e limiti dell'attività di volontariato

Le attività di volontariato hanno l'obiettivo di integrare e migliorare la qualità dei servizi forniti dal Comune e non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune.

L'Amministrazione può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui al successivo art. 3 solo se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

Art. 3 - Identificazione dei servizi

I cittadini volontari possono essere inseriti nei seguenti ambiti di intervento:

- attività di tutela, conservazione, custodia, pulizia e vigilanza dei parchi pubblici, delle aiuole, dei viali, delle aree cortilizie delle scuole, degli edifici pubblici e dei cimiteri;
- attività di tutela e valorizzazione del patrimonio comunale, servendosi delle attrezzature e dei veicoli anche di proprietà dell'ente, oltre che di quelle proprie;
- attività di gestione biblioteca, ludoteca e intrattenimenti culturali ed educativi;
- attività di assistenza agli anziani e alle persone diversamente abili e bisognose;
- attività di vigilanza alunni in ingresso e in uscita dalle scuole, sorveglianza alunni scuolabus, accompagnamento alunni piedibus, trasporto scolastico e servizio mensa.

ART. 4 – Modalità di accesso per i cittadini

Il cittadino che intenda svolgere attività di volontariato presenta domanda di ammissione all'Amministrazione comunale con indicazione di dati anagrafici, titolo di studio, professione esercitata, attività che è disponibile a svolgere, tempi nei quali è disponibile, modalità di esercizio e accettazione incondizionata del presente regolamento.

Nella domanda vanno inoltre dichiarate le condizioni personali rispetto a:

- a) esclusione dall'elettorato politico attivo, destituzioni o dispense dall'impiego presso una pubblica amministrazione;**
- b) riporto di condanne penali, provvedimenti di interdizione o sottoposizione a misure che escludano, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la pubblica amministrazione.**

Le domande vengono vagliate dalla Giunta Comunale che provvede, con propria delibera, **alla verifica delle condizioni di idoneità oggettiva e soggettiva del richiedente rispetto alle relative prospettate attività**, all'approvazione dell'elenco dei volontari idonei e **alla conseguente iscrizione nell'Albo Comunale dei Volontari.**

Nel caso in cui, per lo svolgimento di una medesima attività siano state presentate più domande di ammissione, nella designazione del volontario, la Giunta deve dare priorità al richiedente residente nel Comune di Codognè.

Art. 5 - Albo comunale dei volontari

Presso l'Ufficio Segreteria è istituito l'Albo Comunale dei Volontari a cui sono iscritti tutti i cittadini che abbiano presentato la richiesta di cui all'art. 4 e siano stati considerati idonei.

Art. 6 - Caratteristiche dell'attività di volontariato

Le attività di volontariato, continuative o saltuarie, sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.

I volontari non possono occupare, in modo definitivo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune.

Art. 7 - Espletamento del servizio

I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza. L'organizzazione delle attività tiene conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.

Il volontario è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso.

Il volontario è custode delle attrezzature affidategli per l'espletamento del servizio e ne dispone secondo la diligenza relativa alla propria funzione.

Art. 8 - Coordinamento

L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile del personale al quale compete:

- a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle idoneità psico-fisiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici e/o attraverso altre idonee procedure;
- d) verificare la sussistenza delle condizioni previste dall' art. 2, comma 2.

Deve inoltre essere valutata la compatibilità dell'intervento da effettuare con i lavori pubblici e la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 9 – Cancellazione dall’Albo Comunale dei Volontari

La cancellazione dall’albo di cui al precedente art. 5 viene disposta dalla Giunta Comunale al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) per rinuncia espressa del volontario;
- b) per accertata inidoneità del volontario, anche se sopravvenuta, in ragione delle verifiche di competenza richiamate al precedente art. 4;
- c) per espresso provvedimento che accerti il comprovato inadempimento del volontario nello svolgimento dei servizi al medesimo assegnati.

Art. 10 - Obblighi dell'Amministrazione

Al Comune di Codognè ed in particolare al funzionario individuato come Datore di Lavoro, spettano tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008.

L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività e sul rapporto di collaborazione.

L'Amministrazione provvede a stipulare un'apposita assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari stessi.

Art. 11 - Rimborso spese

L'Amministrazione comunale predispone le opportune agevolazioni per facilitare le attività dei volontari e provvede al rimborso delle eventuali spese che i volontari dovessero sostenere per l'esercizio delle loro attività, purché direttamente connesse all'attività prestata, oggettivamente necessarie e opportunamente documentate.

Art. 12 - Adempimenti amministrativi

All'atto dell' instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi ed il Responsabile del Servizio sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti rispettivamente:

- per l'Amministrazione
 - a) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dell'attività e dei progetti a cui partecipano i volontari;
 - b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in modo definitivo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
 - c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
 - d) l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
 - e) l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;
- per i volontari

- a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b) l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con il Responsabile di Servizio, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

Art. 13 – Controlli e sospensione dell'attività di volontariato

Il Responsabile del Servizio controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:

- a) da esse possa derivare un danno;
- b) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
- c) siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
- d) l'Amministrazione, a sua insindacabile scelta, non ritenga più opportuno il servizio.

Art. 14 – Attestazioni e promozione del servizio di volontariato

L'Amministrazione rilascia al singolo volontario, su richiesta dello stesso, un documento attestante l'attività svolta.

L'Amministrazione comunale valorizza l'attività dei volontari attraverso riconoscimenti per le attività svolte e l'adozione di idonee iniziative di promozione.